

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 20/11/1997

Oggetto L.R. 10 novembre 1997, n. 36.
Norme in materia di agriturismo. (Titolo I)

Obiettivo La Regione promuove e disciplina le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, nonché ad incentivare il turismo sociale e giovanile.

Beneficiari Beneficiari dei contributi regionali sono gli imprenditori agricoli, singoli od associati, personalmente iscritti nell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, o che abbiano un proprio familiare coadiuvante iscritto nel suddetto elenco.

Azioni La Regione finanzia le seguenti iniziative:

- a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attività agriturbistica, ed il relativo arredamento, in fabbricati accatastati rurali;
- b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni;
- c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli;
- d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a) b) e c);
- e) organizzazione di attività ricreative che non contrastino con le normative urbanistiche e non riducano la superficie agricola utilizzata e la capacità produttiva dell'azienda agraria in modo irreversibile e non facciano diventare l'attività agricola aziendale secondaria, in termini di tempo di lavoro, rispetto a quella agriturbistica.

Spese ammissibili La Regione concede contributi in conto capitale nelle misure seguenti:

- a) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale:
 - 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75, il 45% per interventi strutturali sugli immobili ed il 30% per gli altri tipi di investimento;
 - 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35% per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20% per gli altri tipi di investimento;
- b) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale:
 - 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33% per interventi strutturali sugli immobili ed il 22% per gli altri tipi di investimento;
 - 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 26% per interventi strutturali sugli immobili ed il 15% per gli altri tipi di investimento.

Qualora gli investimenti aziendali siano sviluppati nel quadro di un approccio collettivo le suddette misure percentuali sono aumentate di 5 punti.

Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende agrituristiche è comunque contenuto entro il limite del "de minimis".

I benefici non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalità nell'ambito della azienda interessata, salvo quanto consentito dalla regola "de minimis".

Procedure

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 10 novembre 1997, n. 36 (B.U. 32/1997 - S.O. n. 2).

Modulistica D.G.R. 4 agosto 1998, n.3992 (B.U. 28/1998).

Riferimenti operativi: indirizzi utili